

DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 97 DEL 21.6.2018
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI E VOLCAN
ASSENTI: VANZO E PETRONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI DELIMITAZIONE DELLE ZONE PRATIVE DA BONIFICARE.

LA GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco riferisce:

CONSIDERATO che questa Amministrazione comunale già negli anni scorsi aveva rilevato la necessità di operare degli interventi di recupero di alcune superfici abbandonate mediante bonifica, nelle zone limitrofe alle abitazioni, anche per evitare pregiudizi ambientali e rischi di incendio connessi all'esistenza di terre agricole impervie abbandonate;

CONSIDERATO che il programma di recupero delle superfici foraggere abbandonate, attuato con contributo provinciale ai sensi della L.P. 07/04/1992 n. 14, nell'anno 2008 è da tempo giunto a scadenza;

CONSIDERATO che, per le motivazioni preliminarmente esposte, legate alla salubrità delle aree e alla mitigazione del rischio incendi, risulta necessario provvedere al taglio della vegetazione dalle aree agricole abbandonate limitrofe al centro abitato anche sostituendosi, in caso di superfici private, ai proprietari inerti in forza degli artt. 2028 e 2031 C.C.;

CONSIDERATO che alcune delle aree sottoposte a bonifica negli anni passati sono rimaste in carico ad aziende agricole di Moena, e che l'Amministrazione è intenzionata a proseguire l'azione di bonifica agraria delle aree rimaste incolte prevedendo anche la possibilità del "MULCHING", ossia della macinazione delle essenze vegetali in loco, al solo scopo di rendere salubre e curata l'area, senza dunque sfruttamento della fienagione;

DATO ATTO che Ufficio Tecnico Comunale, su indicazioni dell'Assessore all'agricoltura, ha predisposto il Piano di delimitazione dell'area all'interno della quale risulta necessario provvedere alla bonifica delle aree prative mediante sfalcio o mulching al fine di evitare il proliferare di animali striscianti e rischi d'incendio nonché per dare decoro al centro abitato.

DATO ATTO che l'Amministrazione si riserva di procedere con fondi propri alla bonifica delle aree prative abbandonate all'interno della perimetrazione, facendo salva la possibilità di recuperare le spese sostenute dai privati, a norma dell'art. 2031 C.C.;

RITENUTO di dover procedere con apposita ordinanza sindacale all'imposizione dell'obbligo di bonifica delle suddette aree prative incolte al fine di perseguire gli obiettivi di decoro, sicurezza e salubrità di cui si è detto;

RITENUTO di rimandare a successivo provvedimento l'eventuale incarico per l'esecuzione in danno delle opere di bonifica per le aree lasciate all'incuria a seguito dell'emanazione dell'ordinanza di cui sopra.

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (CEL) approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2 al fine di dar corso agli adempimenti conseguenti;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (CEL) approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2 e dato atto che non è necessario acquisire ulteriori pareri;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (CEL) approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;

VISTA la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;

VISTO il bilancio d'esercizio 2018;

ACCERTATA in particolare la propria competenza ad assumere il presente atto come specificato nella Parte Generale del P.E.G., Paragrafo 2.2 (Competenze organi comunali), in attuazione del combinato disposto degli articoli 5, comma 1, e 126 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il Piano di delimitazione delle zone prative da bonificare, redatto dall'ufficio tecnico comunale su indicazioni dell'Assessore all'agricoltura allegato alla presente deliberazione (All. 1);
2. Di comunicare con mezzi idonei quanto previsto dalla presente delibera al fine di promuovere tra i proprietari interessati l'autonomo sfalcio;
3. Di demandare al Sindaco l'emissione di ordinanza che imponga l'obbligo di bonifica delle aree prative incolte interne alla perimetrazione sub 1) al fine di perseguire gli obiettivi di decoro, sicurezza e salubrità;
4. Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (CEL) approvato con L.R. 03 maggio 2018. n. 2;
6. Di dare atto che, a norma dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione alla Giunta comunale nel corso della pubblicazione ai sensi dell'art. 183 – 5 co. - del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.